

Documento informativo di sintesi concernente gli incentivi ricevuti dalla Banca

Ai sensi degli artt. 37 e 52 del Regolamento Intermediari emanato da Consob con propria Delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007, il presente documento ha l'intento di illustrare in forma sintetica la natura e le diverse tipologie di incentivo che la Banca potrebbe percepire in relazione alla prestazione dei servizi di investimento e accessori prestati.

Con il termine "incentivo" si intende qualsiasi pagamento percepito/pagato da soggetti terzi (diversi dai clienti in favore dei quali viene prestato il servizio). Esso rappresenta in via principale la retribuzione che il soggetto terzo (gestore individuale e/o collettivo, mittente strumenti finanziari, ecc.) corrisponde alla Banca in funzione del servizio svolto dalla Banca in favore del cliente unitamente alla prestazione in favore di quest'ultimo di attività aggiuntive meglio descritte nell'ambito degli specifici contratti sottoscritti con la Banca.

Il Cliente ha la facoltà di richiedere ulteriori dettagli in relazione ai singoli prodotti/strumenti finanziari e/o servizi richiesti.

Tipologia di servizio prestato dalla Banca	Tipologia di incentivo	Natura del pagamento	Soggetto terzo che paga l'incentivo	Soggetto che riceve l'incentivo	Misura dell'incentivo
Collocamento di gestioni patrimoniali che investono in parti di OICR (GPF)	Retrocessione di una percentuale delle commissioni di gestione	Commissione volta a remunerare il collocamento del servizio di gestione patrimoniale e l'assistenza pre e post vendita	Soggetto che presta il servizio di gestione individuale	Banca che svolge il servizio di collocamento di gestioni patrimoniali	ZERO
Distribuzione di prodotti assicurativi finanziari (unit linked e index linked)	Retrocessione di una percentuale del caricamento iniziale	Commissione volta a remunerare il collocamento dei prodotti assicurativi finanziari	Impresa assicuratrice	Banca che svolge l'attività di distribuzione di prodotti assicurativi finanziari	non oltre 0,50%
Collocamento di parti di OICR (quote di fondi di terzi e azioni SICAV)	Retrocessione di percentuale della commissione di gestione/distribuzione	Commissione volta a remunerare il collocamento di OICR e l'assistenza pre e post vendita	Soggetto che presta il servizio di gestione collettiva	Banca che svolge il servizio di collocamento di parti di OICR	non oltre 2%
Collocamento di strumenti finanziari	Pagamento di commissioni implicite nel prezzo di sottoscrizione	Commissione volta a remunerare il collocamento di strumenti finanziari	Emittente strumenti finanziari	Banca che svolge il servizio di collocamento	ZERO